

REGOLAMENTO del PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE denominato "Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni"

Il presente documento contiene il testo del regolamento delle obbligazioni (il "Regolamento delle Obbligazioni" o il "Regolamento"). Il testo in italiano del Regolamento delle Obbligazioni rappresenta l'unica versione giuridicamente vincolante sulla quale dovrà fare affidamento qualunque investitore nella decisione di investire nel Prestito e nell'interpretazione delle caratteristiche del medesimo, e prevarrà - in caso di contrasto - rispetto a qualsiasi traduzione in lingua inglese.

Articolo 1 - Importo, titoli e prezzo di emissione

Il prestito obbligazionario convertibile denominato "Banca CARIGE 4,75% 2010/2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" (il "Prestito Obbligazionario" o il "Prestito"), di valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 391.596.883,20 e denominazione di Euro 2,40 per Obbligazione (il "Valore Nominale delle Obbligazioni"), è costituito da massime numero 163.165.368 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Banca Carige S.p.A. prive dell'indicazione del valore nominale (rispettivamente le "Obbligazioni" e le "Azioni Ordinarie").

Le Obbligazioni saranno emesse da Banca CARIGE S.p.A. ("Banca CARIGE", la "Banca" o l'"Emittente") in data 5 marzo 2010 (la "Data di Emissione") ad un prezzo di emissione pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno emesse e detenute in forma dematerializzata ed immesse nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e del regolamento adottato congiuntamente dalla CONSOB e da Banca d'Italia con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato ed integrato.

Le Obbligazioni sono al portatore e non sono frazionabili.

La consegna delle Obbligazioni avverrà mediante messa a disposizione dei sottoscrittori (gli "Obbligazionisti") per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (gli "Intermediari Aderenti") entro il decimo giorno lavorativo successivo alla Data di Emissione.

Articolo 2 - Durata del Prestito

Il Prestito avrà durata dal 5 marzo 2010 (la "Data di Emissione") al 5 marzo 2015 (la "Data di Scadenza"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza per effetto di quanto stabilito agli articoli 5 e 12 del presente Regolamento.

Alla scadenza le Obbligazioni non convertite saranno rimborsate e cesseranno di essere fruttifere ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 3 - Interessi

Gli Obbligazionisti avranno il diritto di ricevere, in via posticipata, il 5 marzo di ciascun anno di vita delle Obbligazioni (ciascuna, una "Data di Pagamento"), una cedola fissa (la "Cedola") pari al 4,75% annuo lordo (il "Tasso di Interesse") calcolato sul Valore Nominale delle Obbligazioni.

Le Cedole saranno calcolate sulla base dei giorni effettivi compresi nel periodo di maturazione degli interessi secondo la convenzione ACT/ACT.

Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla data in cui si verificherà, nel tempo, il primo dei seguenti eventi:

- (i) Data di Scadenza (inclusa);
- (ii) Data di Pagamento immediatamente precedente la relativa data di presentazione della richiesta di Conversione (inclusa) in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del Diritto di Conversione -come di seguito definito - ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento;
- (iii) Data di Rimborso anticipato (inclusa) in caso di esercizio da parte dell'Emittente dell'Opzione di Rimborso Anticipato come di seguito definito - ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento.

Articolo 4 - Natura giuridica delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate, non garantite dell'Emittente, proporzionalmente e senza alcuna preferenza tra loro, e saranno considerate di pari grado tra di loro e con tutte le altre obbligazioni non garantite e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione, in caso di insolvenza, per le obbligazioni che siano privilegiate in base a disposizioni di legge inderogabili e di generale applicazione

Articolo 5 - Diritto di Conversione degli Obbligazionisti

Salvo quanto previsto all'articolo 7 del presente Regolamento, ciascun obbligazionista avrà, in relazione alle Obbligazioni detenute, il diritto di convertire le Obbligazioni in Azioni Ordinarie di nuova emissione dell'Emittente (il "**Diritto di Conversione**") durante il Periodo di Conversione (come di seguito definito): a seguito della eliminazione del valore nominale espresso, deliberata dall'Assemblea straordinaria del 13 febbraio 2012, si intende che ogni azione ordinaria emessa a fronte dell'esercizio del Diritto di Conversione da parte degli Obbligazionisti determina un incremento di capitale pari a 1 Euro.

Il Diritto di Conversione può essere esercitato per tutte o parte delle Obbligazioni detenute.

Salvi gli aggiustamenti previsti agli articoli 8, 9 10 e 11 del presente Regolamento, ciascuna Obbligazione è convertibile in 1 (una) Azione Ordinaria (il "**Rapporto di Conversione**").

Le Azioni Ordinarie da emettersi in virtù dell'aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario, fino a un massimo di numero 386.916.573 Azioni Ordinarie, di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione dell'11 febbraio 2010 e del 20 marzo 2012 in esercizio delle deleghe conferitegli dall'Assemblea Straordinaria di Banca Carige S.p.A. del 3 novembre 2009 e del 13 febbraio 2012, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse.

Qualora un aggiustamento al Rapporto di Conversione, come di seguito definito, richieda, ai sensi delle seguenti disposizioni, che l'Emittente modifichi il numero di, o emetta, Azioni Ordinarie ulteriori a servizio della conversione, l'Emittente potrà in essere tutte le attività societarie, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, necessarie ad assicurare che il numero delle azioni da emettere al momento dell'esercizio di un Diritto di Conversione venga aumentato in modo che il titolare di ciascuna Obbligazione in circolazione abbia il diritto (nel corso del periodo in cui tale

Obbligazione può essere convertita) di convertire tale Obbligazione in Azioni Ordinarie sulla base del Rapporto di Conversione rettificato.

Qualora, nonostante la Banca abbia a tal fine compiuto tutto quanto possibile, non possano emettersi le Azioni Ordinarie aggiuntive, l'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in occasione della conversione, il Corrispettivo in Denaro (come di seguito definito) delle Azioni Ordinarie aggiuntive che sarebbero state emesse sulla base del Rapporto di Conversione come modificato. Tale pagamento dovrà essere effettuato il quindicesimo Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Conversione. Per "**Corrispettivo in Denaro**" si intende il prodotto tra il numero di azioni non consegnate e la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali sul MTA nei dieci Giorni di Borsa Aperta che cominciano nel secondo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui l'Emittente comunicherà di regolare in denaro l'obbligo di integrare il numero di Azioni Ordinarie da consegnare in caso di conversione successiva ad un aggiustamento del Rapporto di Conversione. Tale comunicazione avverrà entro il secondo giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Conversione.

Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta (la "**Domanda di Conversione**") all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario (come di seguito definito), a decorrere dal 6 settembre 2011 e fino al decimo Giorno Lavorativo Bancario (escluso) che precede la Data di Scadenza (il "**Periodo di Conversione**"), salve le ipotesi di sospensione di cui al successivo Articolo 7.

Qualora l'ultima data disponibile per l'esercizio del Diritto di Conversione non fosse un Giorno Lavorativo Bancario, il periodo per l'esercizio del Diritto di Conversione degli Obbligazionisti terminerà nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente.

A pena di inefficacia della Domanda di Conversione, in sede di presentazione della Domanda di Conversione stessa, gli Obbligazionisti dovranno fornire, oltre alle informazioni previste per prassi, le seguenti dichiarazioni e garanzie:

- (i) aver compreso che le Azioni Ordinarie oggetto di consegna in occasione della conversione non sono state registrate ai sensi del *Securities Act 1933* e successive modificazioni (il "**Securities Act**");
- (ii) non essere una *U.S. Person* ai sensi della *Regulation S* del *Securities Act*.

Le Azioni Ordinarie saranno messe a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il decimo Giorno di Borsa Aperta, come di seguito definito, del mese di calendario successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione da parte degli Obbligazionisti (la "**Data di Conversione**"), salvo per (i) le Domande di Conversione presentate nell'ultimo mese di calendario del Periodo di Conversione in relazione alle quali la Data di Conversione coinciderà con la Data di Scadenza e (ii) le Domande di Conversione presentate durante il Periodo di Cambio di Controllo, in relazione alle quali la Data di Conversione coinciderà con il quinto Giorno di Borsa Aperta precedente all'ultimo giorno in cui sarà consentito agli azionisti di accettare l'offerta che ha generato/è stata generata il/dal Cambio di Controllo.

Le Azioni Ordinarie attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno emesse in forma dematerializzata, inserite nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, e avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie trattate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"**MTA**") alla Data di Conversione.

Qualora la Data di Conversione in relazione alla conversione delle Obbligazioni cada successivamente rispetto al verificarsi di un evento che determina uno degli aggiustamenti previsti agli articoli 8, 9 e 10, ma prima che tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi del MTA, l'Emittente emetterà le Azioni Ordinarie aggiuntive entro il decimo Giorno di Borsa Aperta successivo al giorno in cui tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi del MTA.

Per "**Giorno Lavorativo Bancario**" deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.

Per "**Giorno di Borsa Aperta**" deve intendersi qualunque giorno nel quale l'MTA è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso trattati.

Articolo 6 - Frazioni

Nei casi in cui all'Obbligazionista spetti, in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Conversione da parte dei portatori dell'Obbligazione (di cui all'art. 5 del presente Regolamento), un numero non intero di Azioni Ordinarie, l'Emittente procederà alla consegna di un numero intero di Azioni Ordinarie arrotondato per difetto e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria valutata in base alla media aritmetica semplice dei Prezzi Ufficiali delle Azioni Ordinarie rilevati nel mese solare precedente la data di presentazione della Domanda di Conversione (la "**Frazione in Denaro**").

Qualora i diritti di conversione relativi a più di una Obbligazione siano esercitati dall'Obbligazionista nello stesso momento, così da comportare la necessità di registrare allo stesso nome le Azioni Ordinarie da consegnarsi, il numero di Azioni Ordinarie sarà calcolato sulla base del Valore Nominale complessivo di tali Obbligazioni oggetto di conversione e arrotondato per difetto al primo numero intero di Azioni Ordinarie.

Articolo 7 - Sospensione del Periodo di Conversione

Il Periodo di Conversione dovrà intendersi automaticamente sospeso ("**Periodo di Limitazione**") e le domande di Conversione non potranno essere presentate nei periodi compresi dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione che abbia deliberato la convocazione dell'Assemblea dei Soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima.

Tuttavia nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione convochi l'Assemblea dei Soci per deliberare sulla distribuzione di dividendi o riserve, il Periodo di Limitazione varrà dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione sino alla data di stacco in Borsa dei relativi dividendi (esclusa).

Nell'ipotesi in cui l'Assemblea degli azionisti non deliberi la distribuzione dei dividendi la sospensione del Periodo di Conversione cesserà di avere effetto il giorno immediatamente successivo a quello in cui si è tenuta l'Assemblea.

Se il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea dei Soci per deliberare sulla fusione o scissione dell'Emittente, la sospensione del Periodo di Conversione varrà dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione e sino al giorno immediatamente successivo a quello in cui si è tenuta l'Assemblea (il "**Periodo di Limitazione per Fusione o Scissione**").

In ogni caso, il Periodo di Limitazione per Fusione o Scissione non potrà eccedere 45 giorni di calendario e sarà sempre considerato come concluso 45 giorni di calendario dopo il suo inizio.

Articolo 8 - Diritti degli Obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale sociale dell'Emittente

Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza delle Obbligazioni, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, il Rapporto di Conversione indicato all'articolo 5 del presente regolamento sarà rettificato dall'Emittente, che comunicherà, ai sensi dell'articolo 21, il nuovo Rapporto di Conversione che risulterà in conformità con quanto disposto nel presente articolo e nei successivi articoli 9, 10 e 11.

In particolare:

- a) nelle ipotesi in cui l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni Ordinarie, warrant su Azioni Ordinarie ovvero altri strumenti similari, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione;
- b) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve, che comportino emissione di Azioni Ordinarie, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione, in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione, per il valore derivante dal rapporto tra il numero di Azioni in circolazione, immediatamente dopo l'emissione in questione e il numero di Azioni in circolazione immediatamente prima dell'emissione in questione. Tale aggiustamento sarà efficace alla data di emissione delle Azioni Ordinarie in questione;
- c) nelle ipotesi di:
 - aumento gratuito del capitale senza emissioni di nuove Azioni;
 - riduzione del capitale per perdite;
 - modificazioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili;
 - incentivi azionari per Amministratori, dipendenti o ex-dipendenti anche mediante *stock option*,
 - incorporazione di altra società in Banca CARIGE;
 - scissione in cui Banca CARIGE sia la società beneficiaria;il Rapporto di Conversione non sarà rettificato;
- d) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle Azioni Ordinarie, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere immediatamente prima del verificarsi di tale raggruppamento o frazionamento per il valore derivante dal rapporto tra il numero totale di Azioni Ordinarie in circolazione (per tali intendendosi anche le Azioni Ordinarie detenute direttamente o indirettamente dall'Emittente o dalle Società Controllate) immediatamente dopo, e per effetto,

rispettivamente, del raggruppamento o frazionamento e il numero totale di Azioni Ordinarie in circolazione (per tali intendendosi anche le Azioni Ordinarie detenute direttamente o indirettamente dall'Emittente o dalle Società Controllate) immediatamente prima, rispettivamente, di tale raggruppamento o frazionamento. Tale aggiustamento sarà efficace alla data in cui diverranno efficaci, rispettivamente, il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;

- e) nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in o con altra società, nonché in caso di scissione, ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni Azione Ordinaria sottostante all'Obbligazione, sulla base del relativo rapporto di concambio, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione.

In caso di compimento da parte di Banca CARIGE di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato previa consultazione tra l'Emittente ed un Consulente Finanziario Indipendente, sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Salvo il caso di errore manifesto, l'aggiustamento sarà effettuato sulla base del parere scritto di tale Consulente Finanziario Indipendente.

Il Rapporto di Conversione non sarà rettificato nel caso in cui l'entità dell'aggiustamento fosse inferiore all'1% del Rapporto di Conversione applicabile. Non appena il cumulo degli aggiustamenti inferiori all'1% ecceda tale limite percentuale, il Rapporto di Conversione subirà una rettifica in misura pari a tale cumulo.

Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione, ai sensi del presente articolo nonché degli articoli 9, 10 e 11, qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,001, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 più vicino.

Per "**Consulente Finanziario Indipendente**" si intende una banca di investimento di rilievo internazionale designata dall'Emittente.

Per "**Società Controllata**" di un soggetto si intendono le società controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, punti 1) e 2), del codice civile.

Articolo 9 - Diritti degli Obbligazionisti in caso di distribuzione di dividendi straordinari

Nei casi in cui, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza sia deliberata la distribuzione (la "**Distribuzione**") di dividendi straordinari (come di seguito definiti), salvo che non sia già stato effettuato un aggiustamento per questa stessa distribuzione ai sensi di una delle altre disposizioni del presente regolamento, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere al momento immediatamente precedente la Distribuzione per il valore derivante dal seguente rapporto:

$$\frac{A}{A - B}$$

dove:

A è la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali di un'Azione Ordinaria registrati nei cinque Giorni di Borsa Aperta consecutivi sino al Giorno di Borsa Aperta (incluso) immediatamente

precedente la Data Ex relativa al Dividendo Straordinario in oggetto (la “**Data di Efficacia**”);

B è la porzione di Dividendo Straordinario attribuibile ad una Azione Ordinaria, laddove tale porzione è determinata come il rapporto tra il Dividendo Straordinario complessivo ed il numero di Azioni Ordinarie aventi diritto a ricevere tale Dividendo Straordinario.

Tale aggiustamento sarà efficace dalla Data di Efficacia o, se successiva, dalla prima data nella quale il valore del relativo Dividendo Straordinario è determinabile con le modalità qui indicate.

Per “**Dividendo in Denaro**” si intende (i) un dividendo in denaro e (ii) il corrispettivo in denaro di eventuali offerte pubbliche lanciate dall’Emittente o da una Società Controllata in relazione alle Azioni Ordinarie che, a giudizio dell’Emittente, rendano necessario o appropriato un aggiustamento del Rapporto di Conversione (l’aggiustamento sarà, in tal caso, determinato del Consulente Finanziario Indipendente).

Per “**Dividendo Straordinario**” si intende, in relazione a ciascun anno solare, la porzione di Dividendo in Denaro per Azione Ordinaria che, sommata a qualsiasi altro Dividendo Ordinario per Azione Ordinaria nel medesimo anno solare, ecceda l’ammontare di Euro 0,10 (il “**Limite Massimo**”). In relazione al periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la Data di Scadenza (inclusa), il Limite Massimo sarà pari a zero.

Qualsiasi Dividendo in Denaro pagato sulle Azioni Ordinarie tra l’1 gennaio 2015 e la Data di Scadenza Finale comporterà un aggiustamento integrale, ai sensi del presente Articolo, a meno che tale dividendo sia deliberato dall’assemblea ordinaria dei soci convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2014.

Ai fini dei suddetti calcoli, dovranno essere effettuati gli (eventuali) aggiustamenti al Limite Massimo che fossero necessari per riflettere frazionamenti o raggruppamenti di Azioni Ordinarie o emissione di Azioni Ordinarie a fronte di imputazione a capitale di utili o riserve (o altro evento simile o analogo).

Articolo 10 - Diritti degli Obbligazionisti in caso di emissioni di Azioni Ordinarie o altri strumenti finanziari che danno diritto ad acquistare Azioni Ordinarie ad un prezzo inferiore al Prezzo di Mercato Corrente

a) *Emissioni ad un prezzo inferiore al Prezzo di Mercato Corrente*

Qualora - e ogni qual volta - (i) l’Emittente, qualsiasi Società Controllata ovvero qualsiasi soggetto che operi sulla base di specifici accordi con l’Emittente, emetta, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, a fronte di conferimenti in denaro, Azioni Ordinarie (diverse dalle Azioni Ordinarie emesse a servizio della conversione delle Obbligazioni o a fronte dell’esercizio dei diritti di conversione in, o scambio con, o sottoscrizione o vendita di, Azioni Ordinarie) ovvero emetta o garantisca, a fronte di conferimenti in denaro o a titolo gratuito, opzioni, warrant o altri diritti per la sottoscrizione o l’acquisto di Azioni Ordinarie (diverse dalle Obbligazioni), in ogni caso ad un prezzo per Azione Ordinaria inferiore al 95% del Prezzo di Mercato Corrente per Azione Ordinaria alla data del primo annuncio al mercato dei termini di tale emissione o assegnazione, ovvero (ii) l’Emittente, qualsiasi Società Controllata ovvero qualsiasi soggetto che operi sulla base di specifici accordi con l’Emittente venda Azioni Ordinarie detenute direttamente o indirettamente (anche per il tramite di Società Controllate o società fiduciarie) dallo stesso Emittente o da Società Controllate ad un prezzo inferiore al 90% del Prezzo di Mercato Corrente per Azione Ordinaria alla data della vendita, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento moltiplicando il Rapporto di

Conversione in essere immediatamente prima di tale emissione o assegnazione per la seguente frazione:

$$\frac{A + B}{A + C}$$

dove:

- A è il numero di Azioni Ordinarie in circolazione immediatamente prima dell'emissione di tali Azioni Ordinarie o dell'assegnazione di tali opzioni, warrant o diritti o della vendita delle Azioni Ordinarie detenute direttamente dall'Emittente o da una Società Controllata;
- B è il numero di Azioni Ordinarie che devono essere emesse a fronte di tale emissione di Azioni Ordinarie o che sono oggetto della suddetta vendita o, a seconda dei casi, il numero massimo di Azioni Ordinarie che potrebbe essere emesso a servizio dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti calcolato alla data di emissione di tali opzioni, warrant o diritti; e
- C è il numero di Azioni Ordinarie che potrebbero essere acquistate al Prezzo di Mercato Corrente per Azione Ordinaria con l'importo complessivo (se esistente) da versarsi a fronte dell'emissione o della vendita di tali Azioni Ordinarie o, a seconda dei casi, per le Azioni Ordinarie da emettersi o da rendersi disponibili in altro modo a servizio dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti.

L'aggiustamento sarà efficace alla data di emissione delle suddette Azioni Ordinarie o, a seconda dei casi, alla data di assegnazione delle menzionate opzioni, warrant o diritti.

Per "**Prezzo di Mercato Corrente**", ai fini del presente Articolo 10, si intende la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle Azioni Ordinarie nei cinque Giorni di Borsa Aperta (ovvero, ai soli fini del punto (ii) del comma 1 del presente Articolo, nei dieci Giorni di Borsa Aperta) immediatamente precedenti alla data del primo annuncio pubblico dell'emissione assegnazione o vendita (il "**Periodo di Riferimento**"). Se durante il Periodo di Riferimento sono rilevati un prezzo *ex* (con riferimento ad un dividendo o ad un altro diritto) e un prezzo *cum* (con riferimento ad un dividendo o ad un altro diritto), il Consulente Finanziario Indipendente provvederà ad aggiustare la suddetta media per tener conto della differenza fra il prezzo *ex* e il prezzo *cum*.

Per "**Prezzo Ufficiale**" si intende, in relazione al MTA, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie come pubblicato dal MTA, o ricavato dal medesimo, in un determinato Giorno di Borsa Aperta.

b) *Modifica ai diritti di conversione connessi a Strumenti Finanziari*

Qualora - e ogni qual volta - venga apportata da parte dell'Emittente una modifica ai diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi agli strumenti finanziari (diversi dalle Obbligazioni) di cui al punto a) precedente (fatto salvo il caso in cui tale modifica sia apportata in conformità con i termini - inclusi quelli relativi all'aggiustamento - applicabili a tali strumenti finanziari al momento dell'emissione) tale per cui, a seguito di tale modifica, il prezzo per ciascuna Azione Ordinaria risulti ridotto e sia pari a meno del 95% del Prezzo di Mercato Corrente per Azione Ordinaria nella data in cui la proposta di tale modifica è annunciata al mercato per la prima volta, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere immediatamente prima di tale modifica per la seguente frazione:

$$\frac{A + B}{A + C}$$

dove:

- A è il numero di Azioni Ordinarie in circolazione immediatamente prima di detta modifica (ma nel caso in cui gli strumenti finanziari in oggetto assegnino diritti di conversione in, o diritti di scambio con, o sottoscrizione di, Azioni Ordinarie che siano state emesse, acquistate o acquisite dall'Emittente per le finalità di, o in connessione con, tale emissione, meno il numero di Azioni Ordinarie in tal modo emesse o acquistate);
- B è il numero massimo di Azioni Ordinarie che può essere emesso o altrimenti reso disponibile a fronte della conversione o dello scambio di tali strumenti finanziari, o a seguito dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione ad essi connessi, al prezzo o rapporto di conversione, scambio o sottoscrizione, modificato accreditando qualsiasi aggiustamento effettuato ai sensi del presente articolo punto b);
- C è il numero delle Azioni Ordinarie che potrebbero essere acquistate al Prezzo di Mercato Corrente per Azione Ordinaria con l'importo complessivo (se esistente) da versarsi per le Azioni Ordinarie che devono essere emesse o altrimenti rese disponibili a fronte dell'esercizio del diritto di conversione, scambio o sottoscrizione, attribuito dai suddetti strumenti finanziari, come modificati, o, se inferiore, al prezzo attuale di conversione, scambio o sottoscrizione di tali strumenti finanziari.

Resta peraltro inteso che, se al momento di tale modifica (tale momento, ai soli fini del presente punto b) (la "**Data Determinata**"), il numero delle Azioni Ordinarie debba essere determinato mediante riferimento all'applicazione di una formula o di altro indicatore variabile o al verificarsi di qualche evento successivo (che potrebbe essere il momento in cui tali strumenti finanziari sono convertiti o scambiati o i diritti di sottoscrizione sono esercitati o qualunque altro momento che dovesse essere previsto), in tale caso, ai fini di questo punto b), "B" sarà determinato mediante l'applicazione di tale formula o indicatore variabile o come se l'evento rilevante si verificasse o si fosse verificato alla Data Determinata, e assumendo che tale conversione, scambio o sottoscrizione, abbia luogo alla Data Determinata.

Tale aggiustamento sarà efficace alla data di modifica dei diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi a tali strumenti finanziari.

Articolo 11 - Diritti degli Obbligazionisti in caso di cambio di controllo

Qualora si verifichi un Cambio di Controllo e a seguito dell'esercizio dei Diritti di Conversione, qualora la Comunicazione di Conversione sia consegnata durante il Periodo di Cambio di Controllo, il Rapporto di Conversione (il "**Rapporto di Conversione al Cambio di Controllo**") sarà rettificato come di seguito indicato, ed in ogni caso soggetto ad aggiustamenti ai sensi dei precedenti Articoli 8, 9 e 10.

$$\text{NCR} = \text{CR} \times (1 + \text{CP}) / ([1 + \text{CP} \times (1 - \text{R}/\text{T})])$$

dove:

- NCR** indica il nuovo Rapporto di Conversione applicabile a partire dalla data successiva tra le seguenti: (i) la data in cui si verifica il Cambio di Controllo e (ii) la data di pubblicazione della Comunicazione di Cambio di Controllo da parte dell'Emittente, fino al 60° giorno di calendario successivo a tale evento/avviso (tale 60° giorno di calendario sarà la "Data Finale");
- CR** indica il Rapporto di Conversione in vigore immediatamente prima del Cambio di Controllo;

CP	indica il Premio di Conversione Iniziale espresso in termini percentuali, pari a 26,85%;
R	indica il numero dei giorni compresi tra la Data Finale e la Data di Scadenza (esclusa);
T	indica il numero dei giorni compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la Data di Scadenza (esclusa).

Il "**Cambio di Controllo**" si verifica quando:

(a) uno o più soggetti che agiscano congiuntamente, che non avevano il controllo dell'Emittente alla Data di Emissione, acquisiscono ovvero lanciano un'offerta volta all'acquisizione del controllo dell'Emittente (si precisa che modifiche o alterazioni delle percentuali di Diritti di Voto detenuti sul capitale dell'Emittente, da parte di Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia o di società da quest'ultima controllate - i "Soggetti Esentati" - non costituiranno un Cambio di Controllo ai sensi del presente paragrafo [a], salvo quanto previsto ai successivi paragrafi [b] e [c]);

(b) un Soggetto Esentato acquisisca Diritti di Voto aggiuntivi sul capitale dell'Emittente in modo tale da far scattare l'obbligo di offerta sulle Azioni ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in Italia; ovvero

(c) un Soggetto Esentato acquisisca più del 66,67% dei Diritti di Voto sul capitale dell'Emittente.

Per "**Periodo di Cambio di Controllo**" si intende il periodo che ha inizio il giorno in cui si verifica un Cambio di Controllo e termina 60 giorni di calendario dopo tale data o, se successiva, 60 giorni di calendario dopo la data in cui, come previsto nel presente articolo, è diffusa una Comunicazione del Cambio di Controllo.

Entro 7 giorni di calendario successivi al verificarsi di un Cambio di Controllo, l'Emittente dovrà provvedere a darne comunicazione agli Obbligazionisti, secondo quanto previsto dall'articolo 21, (la "**Comunicazione del Cambio di Controllo**"). Tale comunicazione dovrà contenere un'apposita dichiarazione che informi gli Obbligazionisti della loro facoltà di esercitare i propri Diritti di Conversione come previsto dal presente Regolamento.

La Comunicazione di Cambio di Controllo dovrà, altresì, contenere:

- (i) tutte le informazioni rilevanti per gli Obbligazionisti in ordine al Cambio di Controllo;
- (ii) l'indicazione del Rapporto di Conversione immediatamente precedente il verificarsi del Cambio di Controllo ed il Rapporto di Conversione al Cambio di Controllo applicabile secondo quanto previsto nel presente articolo;
- (iii) l'indicazione del Prezzo Ufficiale delle Azioni Ordinarie all'ultima data possibile prima della pubblicazione della comunicazione in questione;
- (iv) l'indicazione dell'ultimo giorno del Periodo di Cambio di Controllo;
- (v) qualunque altra informazione relativa al Cambio di Controllo che dovesse essere necessaria per gli Obbligazionisti.

Articolo 12 - Opzione di Rimborso anticipato ad iniziativa dell'Emittente

Decorsi diciotto mesi dalla Data di Emissione, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 7, in qualunque momento l'Emittente avrà il diritto di procedere al rimborso anticipato totale delle Obbligazioni in circolazione mediante consegna di Azioni Ordinarie e denaro (ove previsto) (l'“**Opzione di Rimborso Anticipato**”) mediante la pubblicazione, entro il ventitreesimo Giorno Lavorativo Bancario precedente la data in cui procederà al rimborso (la “**Data di Rimborso Anticipato**”), un avviso ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento (l'“**Avviso di Esercizio dell'Opzione di Rimborso anticipato**”), in cui sarà indicata l'intenzione dell'Emittente di esercitare l'Opzione di Rimborso e le modalità di regolamento.

L'Emittente farà in modo che la Data di Rimborso anticipato sia fissata in modo tale che almeno l'ultimo Giorno Lavorativo del Periodo di Conversione non cada all'interno di un Periodo di Limitazione per Fusione o Scissione.

Alla Data di Rimborso Anticipato:

- (a) se il Valore di Mercato delle Azioni Ordinarie (come di seguito definito) è superiore al rapporto tra il Valore Nominale dell'Obbligazione e il Rapporto di Conversione (il “**Prezzo di Conversione**”), l'Emittente consegnerà agli Obbligazionisti un numero di Azioni Ordinarie pari alla somma fra (i) il numero di Azioni Ordinarie risultante dal Rapporto di Conversione e (ii) il numero di Azioni Ordinarie risultante dalla divisione fra il 10% del Valore Nominale dell'Obbligazione (il “**Premio**”) e il Valore di Mercato delle Azioni Ordinarie (le “**Azioni Ordinarie per il Rimborso Anticipato A**”); o
- (b) se il Valore di Mercato delle Azioni Ordinarie è inferiore al Prezzo di Conversione, l'Emittente consegnerà agli Obbligazionisti un numero di Azioni Ordinarie (le “**Azioni Ordinarie per il Rimborso Anticipato B**”) risultante dalla divisione fra (i) il Valore Nominale dell'Obbligazione aumentato del Premio e (ii) il Valore di Mercato delle Azioni Ordinarie.

Le “**Azioni per il Rimborso Anticipato**” sono le Azioni Ordinarie per il Rimborso Anticipato A, ove ricorra l'ipotesi di cui al precedente punto (a), o le Azioni Ordinarie per il Rimborso Anticipato B, ove ricorra l'ipotesi di cui al precedente punto (b).

Il “**Valore di Mercato delle Azioni Ordinarie**” sarà determinato sulla base della media aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle Azioni Ordinarie nel Periodo di Riferimento per il Rimborso Anticipato.

Il “**Periodo di Riferimento per il Rimborso Anticipato**” è il periodo che decorre dal terzo Giorno di Borsa Aperta (incluso) successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso di Esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato e termina il sesto Giorno di Borsa Aperta (incluso) antecedente la Data di Rimborso Anticipato.

Alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente pagherà, inoltre, agli Obbligazionisti gli interessi maturati dalla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente la Data di Rimborso Anticipato (inclusa) alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa).

In ogni caso, il numero di Azioni per il Rimborso Anticipato non potrà essere superiore al numero massimo di Azioni Ordinarie da emettersi a servizio del Prestito, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 11 febbraio 2010 e del 20 marzo 2012, in conformità a quanto stabilito dall'Assemblea straordinaria dei Soci in data 3 novembre 2009 e 13 febbraio 2012. A tal

fine, nel caso in cui il prodotto tra (a) il numero di Azioni per il Rimborso Anticipato e (b) il Valore di Mercato delle Azioni Ordinarie sia inferiore al Valore Nominale delle Obbligazioni aumentato del Premio, l'Emittente verserà all'Obbligazionista un conguaglio in denaro pari alla differenza tra i predetti valori ("**Conguaglio in Denaro**").

Nei casi in cui all'Obbligazionista spetti, in conseguenza dell'esercizio da parte dell'Emittente dell'Opzione di Rimborso Anticipato, un numero non intero di Azioni per il Rimborso Anticipato, l'Emittente procederà alla consegna di un numero intero di Azioni per il Rimborso Anticipato arrotondato per difetto e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria, valutata in base al Valore di Mercato delle Azioni Ordinarie (la "**Frazione in Denaro per il Rimborso Anticipato**").

Inoltre, l'Emittente provvederà al pagamento di un ulteriore conguaglio in contanti per ciascuna Obbligazione posseduta pari alla differenza tra il Valore Nominale dell'Obbligazione e il Valore alla Data di Rimborso Anticipato (come di seguito definito) qualora il Valore alla Data di Rimborso Anticipato sia inferiore al Valore Nominale dell'Obbligazione. Detto ulteriore conguaglio, ove dovuto ai sensi di quanto precede, sarà pagato il primo giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Rimborso Anticipato.

Il "**Valore alla Data di Rimborso Anticipato**" è pari alla somma tra (i) il Conguaglio in Denaro, (ii) la Frazione in Denaro per il Rimborso Anticipato e (iii) il prodotto tra (a) il numero di Azioni per il Rimborso Anticipato e (b) il Prezzo Ufficiale delle Azioni Ordinarie alla Data di Rimborso Anticipato.

Articolo 13 - Riacquisto ad iniziativa degli Obbligazionisti

A seguito di un Cambio di Controllo, ed a condizione che a seguito del Cambio di Controllo si verifichi una diminuzione nei livelli di rating assegnati all'Emittente e/o alle Obbligazioni ed in essere alla data del Cambio di Controllo da parte di una o più agenzie di rating internazionali, ciascun Obbligazionista avrà diritto di richiedere all'Emittente di riacquistare le Obbligazioni alla Data di Riacquisto per Cambio di Controllo per un prezzo di riacquisto pari al Valore Nominale delle Obbligazioni maggiorato degli interessi maturati e non pagati sino a tale data. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, l'Obbligazionista dovrà presentare le Obbligazioni all'Intermediario Partecipante unitamente ad una richiesta di riacquisto per cambio di controllo debitamente compilata e sottoscritta (una "**Richiesta di Riacquisto per Cambio di Controllo**") entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo di Cambio di Controllo. La Richiesta di Riacquisto per Cambio di Controllo, una volta presentata, diverrà irrevocabile, e l'Emittente sarà tenuto a riacquistare tutte le Obbligazioni oggetto della Richiesta di Riacquisto per Cambio di Controllo alla Data di Riacquisto per Cambio di Controllo.

Per "**Data di Riacquisto per Cambio di Controllo**" si intende il decimo Giorno Lavorativo Bancario successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle Richieste di Riacquisto per Cambio di Controllo, come sopra specificato.

Articolo 14 - Rimborso delle Obbligazioni a Scadenza

Alla Data di Scadenza le Obbligazioni che non siano state precedentemente convertite o rimborsate dall'Emittente saranno rimborsate in contanti al loro valore nominale.

Articolo 15 - Pagamenti

Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

Nel caso in cui la data di pagamento del capitale, degli interessi e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un giorno lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel giorno lavorativo immediatamente successivo.

Ai soli fini di questo Articolo per "giorno lavorativo" si deve intendere ogni giorno nel quale il sistema *Trans-european Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET) è operativo.

Le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni saranno corrisposte agli aventi diritto mediante accredito sul conto corrente indicato dall'Obbligazionista all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute.

Articolo 16 - Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale relativo alle Obbligazioni ai sensi della legislazione italiana vigente alla data del presente regolamento.

Il regime fiscale relativo alle Obbligazioni, come di seguito illustrato, tiene conto - tra le altre - delle più recenti modifiche apportate al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("D.P.R. 917/1986" o "TUIR") alla data di emissione ma non si può escludere che in futuro vengano approvati provvedimenti legislativi che potrebbero modificare - in tutto o in parte - il regime fiscale qui di seguito descritto.

In ogni caso, quanto segue non intende costituire un'analisi esauriente del regime fiscale delle Obbligazioni. Si invitano pertanto gli investitori a consultare i loro consulenti al fine di conoscere nel dettaglio il regime fiscale proprio delle Obbligazioni.

Interessi, premi e altri proventi

Gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni sono assoggettati al trattamento fiscale ordinariamente applicabile a interessi, premi ed altri proventi relativi ad obbligazioni emesse dalle banche.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 2 del Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 ("D.Lgs. 239/1996"), gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle obbligazioni con durata superiore a 18 mesi emesse dalle banche sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50%, se percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato (i cosiddetti "nettisti"):

- (a) persone fisiche, anche se esercenti attività commerciali;
- (b) società semplici, società di fatto non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali e associazioni per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- (c) enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 917/1986, compresi i soggetti indicati nel successivo art. 74 del D.P.R. 917/1986 (Stato ed enti pubblici);

(d) soggetti esenti dall'Imposta sul Reddito delle Società ("IRES").

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 239/1996, le persone fisiche esercenti attività commerciali e gli enti pubblici o privati, diversi dalle società, di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), D.P.R. 917/1986, includono nel proprio reddito imponibile gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle obbligazioni riconducibili alle attività commerciali esercitate, con la possibilità di scomputare dalle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, il prelievo subito. L'imposta sostitutiva è applicata, tra gli altri, da banche, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio ed altri intermediari finanziari residenti nel territorio dello Stato autorizzati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze presso cui le obbligazioni sono depositate.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 239/1996, qualora le obbligazioni non siano depositate presso i predetti intermediari autorizzati, l'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario che interviene nella erogazione degli interessi, dei premi e degli altri proventi delle obbligazioni ovvero dall'emittente stesso.

Di norma, l'imposta sostitutiva non è applicata sugli interessi, premi e altri proventi derivanti da obbligazioni percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato (i cosiddetti "lordisti"):

- (a) le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
- (b) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
- (c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- (d) i fondi comuni di investimento in valori mobiliari di cui alla L. 23 marzo 1983, n. 77, i fondi comuni di investimento in valori mobiliari di cui alla L. 14 agosto 1993, n. 344, le società di investimento a capitale variabile di cui alla L. 25 gennaio 1992, n. 84, i fondi di investimento immobiliare di cui alla L. 25 gennaio 1994, n. 86, i fondi pensione di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ed i cosiddetti fondi comuni di investimento "lussemburghesi storici" di cui all'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge 25 novembre 1983, n. 649.

Rientrano nella categoria dei soggetti "lordisti" anche le stabili organizzazioni in Italia di società o enti commerciali non residenti, alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse.

In aggiunta ai requisiti di carattere soggettivo di cui sopra, perché gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni possano essere percepiti dai suddetti soggetti al "lordo", ossia senza l'applicazione, dell'imposta sostitutiva, è in generale necessario che le stesse siano depositate presso i predetti intermediari autorizzati residenti come sopra individuati ovvero non residenti (CEDEL, EUROCLEAR).

Qualora le obbligazioni siano depositate presso intermediari autorizzati, gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni percepiti dai soggetti residenti nell'esercizio dell'impresa concorrono pertanto alla formazione del reddito complessivo del percipiente assoggettato alle aliquote ordinarie d'imposta sul reddito.

Gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio ("O.I.C.R.") di cui all'art. 8, D.Lgs. 21 novembre

1997, n. 461 (“**D.Lgs. 461/1997**”), non scontano alcun prelievo alla fonte e concorrono per intero alla formazione del risultato maturato annuo della gestione soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50%. A decorrere dal 1° luglio 2011 gli Oicr non sono più soggetti all’imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione e la tassazione avviene, di norma, in capo al titolare delle quote mediante applicazione di una ritenuta sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote.

I proventi delle obbligazioni percepiti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 concorrono per intero alla formazione del risultato maturato annuo della gestione soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota dell’11%.

Ai sensi del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (“**D.L. 351/2001**”), convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001, n. 410, come successivamente modificato dall’art. 41-bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, i proventi conseguiti dai fondi di investimento immobiliare, ivi inclusi gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni convertibili, sono soggetti ad imposizione solo al momento del pagamento dei proventi relativi alle quote secondo il loro proprio regime.

Ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. 239/1996, non sono soggetti all’applicazione dell’imposta sostitutiva, al ricorrere di determinate condizioni, gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni percepiti da:

- (a) soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis del D.P.R. 917/1986 ovvero, fino al periodo di imposta in cui il suddetto decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, se percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio d’informazione con l’Italia come indicati nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- (b) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- (c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alla precedente lettera (a);
- (d) banche centrali e organismi che gestiscono anche riserve ufficiali dello Stato.

Il regime di esonero dall’imposta sostitutiva trova applicazione a condizione che le obbligazioni siano depositate presso un intermediario autorizzato.

Per i soggetti non residenti l’esenzione da imposta sostitutiva è subordinata alla presentazione dell’apposita documentazione prevista dal Ministero delle Finanze che attesti la sussistenza dei requisiti. Qualora non siano verificate le predette condizioni sostanziali e documentali, ai proventi di cui trattasi si applica l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50%. Resta salva, comunque, l’applicazione delle disposizioni più favorevoli contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, ovvero dal D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143, ove applicabili.

Fatto salvo tutto quanto sopra riportato, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, in qualsiasi ipotesi in cui le Obbligazioni siano rimborsate prima di 18 mesi dalla data di emissione, sugli interessi ed altri proventi maturati sino al momento dell’anticipato rimborso sarà dovuta dall’Emittente una somma pari al 20%.

Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni

In linea generale, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni sono soggette ad un regime impositivo differente a seconda della tipologia di investitore che pone in essere tale cessione. In base alla normativa vigente, peraltro, le cessioni di "titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni" (quali le Obbligazioni) possono essere assimilate alle cessioni di partecipazioni e soggette al regime fiscale alle stesse applicabile. In particolare, le plusvalenze costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (articoli 67 e seguenti del TUIR) distinguendo quindi a seconda che la cessione delle Obbligazioni si riferisca ad una partecipazione "non qualificata" ovvero "qualificata".

Ai fini delle disposizioni di cui trattasi, una partecipazione si considera "qualificata" se rappresenta, nel caso di società quotate, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero, alternativamente, una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%. Al fine di stabilire se tali percentuali minime siano state superate, si deve tener conto anche dei titoli o dei diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni qualificate (ad esempio: warrant di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d'opzione di cui agli articoli 2441 e 2420-bis del codice civile, obbligazioni convertibili). Ne consegue che si può verificare un'ipotesi di cessione di partecipazione qualificata anche nel caso in cui siano ceduti soltanto titoli o diritti che, autonomamente considerati ovvero insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati. Affinché una cessione possa dirsi qualificata occorre che si verifichino contemporaneamente, in capo al titolare giuridico dell'obbligazione, due presupposti:

- sia raggiunta la percentuale qualificata di possesso;
- sia ceduta una percentuale di partecipazione superiore ai limiti summenzionati, nel corso di dodici mesi, a partire dalla data in cui è acquisito il requisito di cui al presupposto precedente.

Di seguito si riporta il regime fiscale di singole tipologie di investitori.

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, società semplici e soggetti equiparati

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di attività d'impresa, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, ovvero da società semplici e da soggetti equiparati, mediante cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che la cessione si riferisca a una:

Partecipazioni non qualificata

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante la cessione di Obbligazioni che si riferiscano a una partecipazione non qualificata sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,5%. In tal caso, il cedente potrà optare per l'assoggettamento ad imposizione della plusvalenza sulla base dei regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997.

Partecipazioni qualificata

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante la cessione di Obbligazioni che si riferiscano a una partecipazione

qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile soggetto ad aliquota progressiva per il 49,72% del loro ammontare.

(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (art. 5 del TUIR), società di capitali ed enti commerciali (art. 73, comma 1, lett. a), b) del TUIR) ovvero soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, escluse le società semplici, dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) del TUIR, ovvero da soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia, concorrono a formare il reddito d'impresa del cedente per l'intero ammontare. Ai sensi dell'articolo 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le Obbligazioni siano state possedute per un periodo non inferiore a tre anni, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione dell'imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto.

(iii) Enti non commerciali

Le plusvalenze realizzate da enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sono soggette ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti, cui si rimanda (punto (i) sopra).

(iv) Fondi pensione italiani e O.I.C.R.

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e da OICR soggetti alla disciplina di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (fondi comuni di investimento in valori mobiliari e SICAV), sono incluse nel risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota (i) dell'11% per i fondi pensione, e (ii) del 12,5% per gli OICR, in relazione al risultato di gestione maturato sino al 30 giugno 2011. A decorrere dal 1° luglio 2011 gli Oicr non sono più soggetti all'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione e la tassazione avviene, di norma, in capo al titolare delle quote mediante applicazione di una ritenuta sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote.

(v) Fondi comuni di investimento immobiliare

Le plusvalenze realizzate da fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ovvero dell'art. 14bis della L. n. 86 del 25 gennaio 1994 non sono soggette ad alcuna imposizione in capo al fondo.

(vi) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Partecipazioni non qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Obbligazioni che si riferiscono a una partecipazione non qualificata non sono

soggette a tassazione in Italia se, congiuntamente, le Obbligazioni (i) sono negoziate in mercati regolamentati e (ii) consentono di sottoscrivere una partecipazione "non qualificata" al capitale o al patrimonio di una società residente quotata in mercati regolamentati.

Partecipazioni qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Obbligazioni che si riferiscano a una partecipazione qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del cedente per il 49,72% del loro ammontare, e sono soggette a tassazione con le aliquote previste a seconda che si tratti di una persona fisica ovvero di società od ente. Peraltro, tali plusvalenze non sono soggette ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in modo conforme a quanto previsto dall'articolo 13, comma 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE).

Inoltre, non sono soggette ad imposizione in Italia le plusvalenze derivanti dalla cessione di Obbligazioni che si riferiscono a partecipazioni non qualificate, a condizione che il soggetto cedente sia residente in uno Stato di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 239 del 1 aprile 1996. A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148 del 14 settembre 2011

I commi da 6 a 34, dell'art. 2 del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148 del 14 settembre 2011 pubblicata nella G.U. n. 216 del 16 settembre 2011 recano disposizioni per il riordino del regime fiscale dei redditi di natura finanziaria apportando rilevanti modifiche alla tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.

A decorrere da 1° gennaio 2012, è previsto l'accorpamento delle aliquote del 27% e del 12,50% nell'aliquota impositiva di riferimento del 20% da applicare ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria. In altri termini, le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 917/1986 e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del medesimo decreto, ovunque ricorrano sono stabilite nella misura del 20%, in luogo delle diverse aliquote attualmente applicabili del 12,5% e del 27%.

Articolo 17 - Cause di inadempimento

A prescindere dalla Data di Scadenza, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi (ciascuno di essi una "**Causa di Inadempimento**"), anche eventualmente su richiesta del rappresentante comune degli obbligazionisti, nominato ai sensi dell'art. 2417 cod. civ., le Obbligazioni diventeranno immediatamente esigibili e rimborsabili, al loro valore nominale, oltre agli eventuali interessi maturati a richiesta di tanti Obbligazionisti che detengano complessivamente almeno il 30% del Valore Nominale complessivo delle Obbligazioni in circolazione a tale data:

- (a) l'Emittente non provvede ai pagamenti in conto capitale ed in conto interessi quando dovuti e, nel caso degli interessi, l'inadempimento si protrae per un periodo di cinque giorni; o
- (b) l'Emittente non esegue o non adempie ad una o più delle altre obbligazioni a suo carico con riferimento alle Obbligazioni, e tale inadempimento non è suscettibile di rimedio entro 30 giorni dalla data in cui sia stata consegnata al medesimo Emittente una comunicazione scritta con cui l'Obbligazionista abbia richiesto di rimediare a detto inadempimento; o
- (c) (i) qualsiasi altro debito attuale o futuro dell'Emittente o di sue Società Controllate relativo a somme oggetto di prestito o raccolta divenga esigibile e pagabile, ovvero sia tale da essere dichiarato esigibile e pagabile prima della scadenza per motivi legati all'inadempimento; o (ii) uno dei suddetti debiti non sia pagato allorché dovuto o, a seconda dei casi, entro l'eventuale periodo di grazia applicabile; o (iii) l'Emittente ovvero una sua Società controllate non paga quando dovuto una qualsiasi somma da esso dovuta a titolo di garanzia o di manleva in relazione a qualsiasi somma presa a prestito o raccolta, a condizione che il valore complessivo dei debiti, delle garanzie e delle manleve rispetto alle quali si sia verificato uno degli eventi sopra menzionati nel presente articolo lettera (c), sia pari o superiore ad Euro 20.000.000 o ad un importo equivalente in altra valuta; o
- (d) viene eseguito un pignoramento, un sequestro, un atto esecutivo o altro procedimento legale su, o a danno di, una parte sostanziale dei beni, del patrimonio, dei profitti o ricavi dell'Emittente o di una sua Società Controllata, e questo non sia concluso o sospeso entro 30 giorni (sono esclusi pignoramenti eseguiti presso l'Emittente o sue Società Controllate su beni non di proprietà dell'Emittente o di sue Società Controllate); o
- (e) un'ipoteca, gravame, pegno, garanzia o altri vincoli formali, attuali o futuri, costituiti o assunti dall'Emittente o da una sua Società Controllata a valere su, o in danno di, una parte sostanziale dei beni, del patrimonio, dei profitti o ricavi dell'Emittente o di una sua Società Controllata, diviene escutibile e sono state compiute tutte le attività necessarie a darvi esecuzione (incluso il trasferimento del possesso o la nomina di un curatore, amministratore fiduciario o soggetti analoghi); o
- (f) l'Emittente o una sua Società Controllata risulta (ovvero sia, o possa essere dichiarata da un organo giurisdizionale della giurisdizione competente) insolvente o fallito o altrimenti incapace di pagare i propri debiti, interrompe, sospende o minaccia di interrompere o sospendere i pagamenti relativi a tutti od a parte rilevante dei propri debiti, propone o attua un trasferimento generale o conclude un accordo od una transazione con o a beneficio dei creditori in relazione ad uno di tali debiti, ovvero viene concluso o dichiarato un accordo di moratoria in relazione a, od avente effetto su, tutti o parte (ovvero su una particolare categoria) dei debiti dell'Emittente o di una sua Società Controllata; o
- (g) viene disposta o formalmente deliberata la liquidazione o lo scioglimento dell'Emittente o di una sua Società Controllata ovvero l'Emittente o una sua Società Controllata è tenuta a proporre un'istanza volta alla sua propria liquidazione od amministrazione straordinaria, ovvero cessa di esercitare tutte o parte rilevante delle sue attività, in ciascun caso con l'eccezione di quanto fatto al fine di, e che sia effettivamente seguita da, una ristrutturazione, consolidamento, riorganizzazione, fusione o consolidamento (i) ai termini approvati da una Delibera Straordinaria degli Obbligazionisti o (ii) in nel caso di una Società Controllata, laddove le attività e le passività della Società Controllata sono trasferiti, o altrimenti ceduti, all'Emittente ovvero ad una sua altra Società Controllata; o

- (h) si verifica un evento che, ai sensi della legge italiana, ha effetti analoghi a quelli relativi agli eventi descritti nei precedenti punti.

Articolo 18 - Termini di prescrizione

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data fissata ai sensi del presente Regolamento per il pagamento degli interessi e, per quanto concerne il capitale e le altre somme dovute in base al presente Regolamento, decorsi dieci anni dalla data in cui è cessato il godimento dell'Obbligazione.

Articolo 19 - Quotazione

La Banca farà istanza per richiedere alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione delle Obbligazioni alla quotazione ufficiale.

Articolo 20 - Legge applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni ovvero con il presente Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

Articolo 21 - Varie

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, la Banca potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.

Ove non diversamente disposto dalla legge, tutte le comunicazioni della Banca agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale in Italia, nonché sia in lingua italiana che in lingua inglese sul sito internet dell'Emittente (www.gruppocarige.it).